

Messaggio 30 ottobre 2018, n.4029

Applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali: pensioni liquidate con il regime del cumulo, ex art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a residenti all'estero.

Pensione - Inps sostituto d'imposta - Pensioni erogate ai residenti all'estero - Pensioni liquidate con il regime del cumulo - Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Oggetto: Applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali: pensioni liquidate con il regime del cumulo, ex art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a residenti all'estero.

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in presenza della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni alle pensioni erogate ai residenti all'estero.

Come più volte richiamato, salvo eccezioni, i suddetti trattati internazionali contro le doppie imposizioni, che si ispirano al modello di convenzione OCSE, disciplinano il regime impositivo applicabile alle pensioni, prevedendo nella maggior parte dei casi la tassazione esclusiva nel paese di residenza per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati e l'imposizione nel paese di erogazione delle prestazioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici, fatta salva la possibilità di deroga in caso di acquisizione della cittadinanza del paese estero di residenza (esclusiva o plurima, in base a quanto espressamente previsto dalle singole convenzioni).

Tenuto conto del numero sempre più ampio di pensionati trasferitisi all'estero negli ultimi anni, è apparso opportuno individuare le modalità per la corretta applicazione delle convenzioni internazionali con riferimento alle pensioni liquidate ricorrendo al regime del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, la cui disciplina è stata recentemente modificata dall'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

In particolare, nei casi in cui per il conseguimento del diritto siano determinanti sia contributi maturati in gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici che quelli accreditati in gestioni previdenziali dei lavoratori privati, si rende necessario definire l'inquadramento della prestazione riconosciuta in regime di cumulo nell'ambito della disciplina prevista dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, ai fini dell'individuazione da parte dell'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, del regime fiscale applicabile.

A tale scopo, in risposta a specifico interpello ordinario presentato da parte dell'Istituto, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio per cui il legislatore, ai fini della qualificazione reddituale del trattamento

pensionistico, ha riconosciuto una stretta correlazione tra la fase della contribuzione e la fase dell'erogazione del trattamento pensionistico, prescindendo così dal rapporto sottostante che ha generato la stessa contribuzione (cfr. circolare n. 326/E del 1997).

In tale contesto, pertanto, si colloca anche, a parere dell'Agenzia, l'istituto del "cumulo dei periodi assicurativi", introdotto dalla legge n. 228 del 2012 - art. 1 commi da 239 a 246 - e potenziato dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - art. 1, comma 195 - per effetto del quale, nel rispetto di determinate condizioni, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative, consentendo ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

In relazione al regime fiscale applicabile al trattamento pensionistico così erogato ai non residenti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'applicazione, da parte dell'INPS, dell'istituto del "cumulo dei periodi assicurativi" non comporta una rideterminazione della natura dell'intero trattamento pensionistico, dal momento che ha il solo fine di consentire l'utilizzo di tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, nel rispetto delle singole norme convenzionali, per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la potestà impositiva è da riconoscersi in via esclusiva al nostro Paese, mentre per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso gestioni previdenziali dei dipendenti privati la potestà impositiva è da riservarsi al Paese di residenza del percettore.

In tale ultima ipotesi Agenzia ha rammentato che (vedi ad es. Risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86; 3 maggio 2005, n. 56; 24 settembre 2003, n. 183; 24 maggio 2000, n. 68; 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d'imposta, pur non essendovi tenuti, possono, sotto la propria responsabilità, non operare le ritenute alla fonte previa presentazione, o, comunque, applicare il più favorevole regime impositivo previsto dalle singole Convenzioni solo nel caso in cui si riscontri con certezza la sussistenza nel caso concreto dei requisiti previsti dalle suddette norme pattizie internazionali.

Per effetto di quanto precede, in presenza di trattamento pensionistico intestato a soggetto residente all'estero e risultante dal cumulo di contribuzione maturata in gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e in gestioni previdenziali dei lavoratori privati, salvo le eventuali eccezioni e specificità previste dalla convenzione applicabile al caso concreto, nei casi in cui le convenzioni applicabili ricalchino il modello di convenzione OCSE, sarà necessario applicare il regime fiscale previsto dalla convenzione per le "pensioni" (nella maggior parte delle convenzioni all'art. 18) alla quota del trattamento maturato per effetto della contribuzione a carico delle gestioni dei lavoratori privati e il regime previsto per le "funzioni pubbliche" (nella maggior parte delle convenzioni all'art. 19) alla quota pensionistica corrispondente alla contribuzione accreditata nelle gestioni dei lavoratori pubblici.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità delle applicazioni informatiche che consentiranno l'applicazione in forma automatizzata del descritto regime impositivo differenziato per le diverse quote di pensione in cumulo.